
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Domiciliazione e procura alle liti: l'avvocato domiciliatario è qualificabile come codifensore?

Va confermato che la domiciliazione dell'avvocato presso un altro collega non determina l'insorgenza della qualifica di codifensore in capo al domiciliatario, a nulla rilevando che il cliente sottoscriva la procura alla lite anche nei confronti di quest'ultimo.

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 19.1.2016, n. 111

...omissis...

Anche sotto il suddetto profilo si deve registrare una scorrettezza da parte dell'odierno attore, il quale - dopo avere ricevuto nel febbraio 2012 la nota spese del domiciliatario per un importo a saldo di circa 2.000,00 € (doc. 44 conv.) - dichiarava falsamente al nuovo difensore del xxxxxxxxxxxx di avere soddisfatto direttamente le pretese dell'avvxxxxx doc. n. 43 conv.), esponendo così il cliente ad un'azione di recupero credito conclusa con l'integrale pagamento della notula suddetta.

In realtà l'avvxxxx sua veste di dominus, avrebbe dovuto regolare in via diretta le competenze del procuratore domiciliatario che era stato da lui prescelto e incaricato, secondo quanto si deve desumere dagli atti del giudizio, e segnatamente dal versamento di un acconto dal primo al secondo, nonchè dall'invio della fattura proforma del 13.02.2012 dall'avv. xxxxxxxx direttamente a carico xxxx

L'univocità degli elementi appena richiamati non può ritenersi superata dal fatto che la procura alle liti apposta in calce all'atto di appello fosse stata conferita ad entrambi i legali, avendo la giurisprudenza da tempo chiarito che "... la domiciliazione dell'avvocato presso un altro collega non determina l'insorgenza della qualifica di codifensore in capo al domiciliatario, a nulla rilevando che il cliente sottoscriva la procura alla lite anche nei confronti di quest'ultimo." (vedi Cass., Sez. II civile, n. 25816 del 02.12.2011).

L'omessa liquidazione diretta xxxxxxxxxx. - che sarebbe stata dunque la prassi corretta - avrebbe permesso di contenere l'onere complessivo della domiciliazione, evitando quella duplicazione delle competenze procuratorie che appare manifesta dal raffronto tra le notule dei due difensori; ciò ha comportato un indubbio aggravio di spese per il cliente, che questo Giudice può stimare prudentemente in non meno di € 800,00, importo che dovrà essere portato in detrazione su quanto dovuto xxx per la vertenza de qua.

Compensi per la fase esecutiva promossa xxx

Per questa vicenda, iniziata con uno scambio di corrispondenza tra i due difensori nell'autunno 2009 e incentrata sull'atto di precetto xxxx 2010 (doc. 27 conv.), l'avv. xxxxxxxxx ha svolto per conto del cliente un'attività che - a parte il versamento di alcuni acconti per 3.000,00 €, nelle circostanze già sopra illustrate - ha portato alla definizione della procedura esecutiva immobiliare mediante conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), avendo l'avvxxxxxxxxxxxx che in quella sede si sarebbe tenuto conto di tutti i predetti versamenti, seppure non menzionati nell'atto di precetto, oltre che della somma di € 3.184,00 corrisposta come anticipo di un quinto.

Si deve pertanto presumere che almeno su questo versante l'opera del difensore abbia prodotto un risultato positivo; d'altronde il xxx svolto specifiche controdeduzioni, nè ha documentato effettivi ammanchi, mentre va considerato che gli acconti all'avv. xxx, tranne il primo, erano di data successiva al precetto, per cui non potevano essere ancora inclusi nel conteggio ivi esposto.

Per quanto attiene al quantum dei compensi spettanti all'attore, va osservato che - da un lato - la notula del dicembre 2011 (per un totale di € 2.927,84) risulta eccessiva rispetto alla natura del procedimento (curato in buona parte dal domiciliatario xxxxxxxxxxxxxx con € 500,00 - cfr. notula), mentre - dall'altro lato - la richiesta a saldo di cui alla fattura nxxxxxxx € 883,88 riflette un importo ben inferiore.

In definitiva, questo Giudice considera che € 883,88 (in aggiunta a € 1.352,00 già incassati in acconto ex fattura xxxxxxx un totale di 2.235,88, compenso da ritenersi più che congruo per le prestazioni in parola, sicchè la domanda attorea sul punto appare meritevole di accoglimento.

Compensi per l'assistenza nelle procedure conseguenti agli atti di precetto dei xxxxxx (avvxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Per avere gestito i rapporti con lo studio dell'avvxxx con l'invio di alcuni acconti fino al novembre 2011, l'avv. C. ha esposto una notula di € 2.226,55, per cui, dedotto l'acconto di € 1.000,00 "trattenuto" unilateralmente dal difensore (xxx residua una richiesta di € 1.220 circa (fattura nxxxx

La domanda sul punto deve essere disattesa, in quanto il difensore si è reso responsabile nei confronti del cliente di gravi condotte distruttive, venendo meno all'obbligo di impiegare secondo la destinazione concordata i fondi da lui stesso richiesti xxxx le modalità poco sopra ricostruite.

In sintesi, xxxxx ha inviati a quest'ultimo solo 3.500,00, imputando altri 1.000,00 al pagamento delle proprie pretese e trattenendo senza giustificazione gli ultimi 4.500,00 solo tardivamente restituiti xx

La condotta distrattiva - invero evidente e sulla quale l'attore ha candidamente sorvolato nel corso del presente giudizio - era stata di fatto riconosciuta dall'interessato fin dal 2011 e deve oggi essere ben considerata nella sua gravità.

A parte la palese violazione del codice deontologico dell'avvocatura, per cui xxxx è stato deferito davanti al competente Ordine Professionale, va rilevato che il difensore è venuto meno agli obblighi del mandato, sotto il profilo della diligenza richiesta dall'art. 1710 cod. civ., e deve rispondere della cattiva gestione delle somme ricevute per l'esecuzione dell'incarico (art. 1713)

con specifico riguardo a quanto doveva essere utilizzato per soddisfare le esigenze delle controparti munite di titolo esecutivo.

Osservando la cronologia delle singole rimesse e valutando il contenuto della corrispondenza intercorsa, risulta evidente che il mancato inoltro di gran parte dei fondi abbia notevolmente pregiudicato le ragioni del sig. xxxx affermarsi la sostanziale inutilità dell'operato del professionista, il quale – anziché tacitare con versamenti periodici le pretese di cui ai primi atti di precetto del luglio 2009 (doc. 5 e 6 conv.) – ha mantenuto l'esposizione del cliente pressochè invariata a distanza di due anni, per effetto dei maggiori addebiti esposti dalla controparte nei precetti in rinnovazione del novembre 2011.

In definitiva, l'operato distrattivo e negligente dell'odierno attore ha dilatato nel tempo la definizione della pendenza, facendo lievitare oltre misura i costi legali e producendo un risultato sostanzialmente negativo per il sig. xxxxxxxxxxxx il quale – solo dopo la revoca del mandato e l'affidamento della vertenza ad altro professionista – ha potuto in breve tempo arrivare ad una soluzione definitiva, sia pure con il maggior sacrificio del ricorso ad un mutuo con il supporto dei propri familiari, pagando a fine 2011 l'importo di oltre 13.000,00 €, ossia una cifra analoga a quella richiesta due anni prima, nonostante gli acconti medio tempore effettivamente corrisposti (ossia € 3.500,00).

Sono giuste, pertanto, le doglianze della difesa convenuta, che invoca al riguardo il principio enunciato dalla Suprema Corte (Cass. n. 4781 del 26.02.2013), per cui la condotta negligente del professionista "... produce la conseguenza di rendere del tutto inutile l'attività professionale pregressa ... (atteso che) ... la prestazione che egli era stato chiamato a svolgere si doveva ritenere totalmente inadempita, perchè risultava non avere prodotto alcun effetto a favore del cliente, e ciò sia dal punto di vista del xxxxxxxxxxxx sia dal punto di vista della prestazione del mezzo." Ne consegue che nulla può riconoscersi all'avvxxx per un'assistenza legale semplicemente disastrosa e che, anzi, l'attore debba essere condannato a restituire al cliente l'importo di € 1.000,00 fatturato in acconto, con l'ulteriore condanna al risarcimento dei danni quantificati, con criterio equo e prudente, nella stessa somma di € 3.500,00 pagata senza costrutto.

4) nessun rilievo, infine, è stato mosso da parte convenuta in ordine ai compensi per le prestazioni stragiudiziali (pratica xxx cui alla fattura n. xxxxx in data 21.05.2012 per € 935,05. Conclusioni Somme riconosciute a credito dell'attore: xx, valutato l'esito complessivo della lite e tenuto conto della condotta riprovevole del professionista nel corso dell'intera vicenda, ritiene di compensare per metà le spese e di condannare l'attore al pagamento della restante metà, nella misura liquidata nel seguente dispositivo a favore del convenuto a mente del DM n. 55 del 10.03.2014 (scaglione fino a € 26.000,00).

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e pertanto, liquidate le prestazioni professionali nella misura di cui in motivazione, riconosciuti i danni arrecati al cliente e operate le dovute compensazioni, condanna xxxxxxxxxxxx della somma di € 955,93 oltre agli interessi legali dal 21.05.2012 al saldo; dichiara compensate per la metà le spese di causa e condanna l'attore al pagamento della residua metà nell'importo di € 2.500,00 per compensi, (su un totale liquidato di € 5.000,00), oltre rimborso forfettario (15%) CPA, IVA e spese successive in pari quota. Sentenza provvisoriamente esecutiva.